



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza del Comune, 1 - 07015 - PADRIA (SS) - tel. 079/807018 - fax 079/807323 - C.F./P.IVA 00297880908

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 1853 del 09.05.2014

Ordinanza n. 7 del 09/05/2014

OGGETTO: Ordinanza n. 47/2014. Prevenzione artropodi.

IL SINDACO

CONSIDERATO che talune malattie, tra le quali la febbre bottonosa del Mediterraneo, la malattia di Lyme e l'encefalite da zecche, possono essere trasmesse occasionalmente all'uomo da alcuni artropodi vettori (Ixodes, Rhiphicephalus, Dermacentor e Haemaphysalis);

CONSIDERATO che il vettore principale della febbre bottonosa del Mediterraneo è la c.d. zecca del cane, parassita abituale del cane e di altri animali domestici e selvatici (conigli e lepri, ma anche ovini, caprini e bovini);

CONSIDERATO che tali malattie mostrano un tipico andamento stagionale, con picchi di incidenza dal periodo tardo primaverile-estivo sino all'autunno inoltrato; periodo, questo, cui corrisponde la proliferazione e la maggiore diffusione degli artropodi;

RITENUTO di dover adottare urgenti provvedimenti rivolti alla prevenzione dei rischi per la salute dell'uomo, e di stabilire pertanto un idoneo piano di prevenzione e di lotta contro gli artropodi, da attuarsi mediante adeguate misure di profilassi comportamentale ed ambientale ed ulteriori azioni che ne impediscano lo sviluppo e la diffusione;

VISTA la circolare n. 19 del 10/07/1995 del Ministero della Sanità, prot. 400.2/2.3/3761;

VISTI gli artt. 13 e 32 della Legge n° 833 del 23/12/1978;

VISTO l'art. 50, c. 5° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

ENTRO IL 15 GIUGNO 2014:

I proprietari ed i conduttori dei terreni incolti e/o ineditati, dei cortili e dei giardini situati nelle zone urbane e periurbane, sono tenuti a ripulirli da foglie secche, rovi, arbusti, sterpaglie, materiale secco e rifiuti di qualsiasi genere, entro la distanza di metri 20 (venti) dalle abitazioni e dagli altri fabbricati;

DAL 15 GIUGNO 2014 FINO AL 15 OTTOBRE 2014:

1) Nelle aree urbane e periurbane, è vietato il pascolo, il transito, la sosta ed il ricovero di bestiame;

2) I proprietari di animali di affezione (cani, gatti ecc.) sono tenuti ad effettuare, oltre alle ordinarie misure di profilassi veterinaria, un'accurata pulizia dei ricoveri degli animali ed a mantenere l'igiene dei luoghi di detenzione, anche mediante l'utilizzo di repellenti e antiparassitari.

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, come novellato dall'art. 1-quater c. 5° del D.L. n° 50 del 31/03/2003, convertito con modificazioni nella Legge n° 116 del 20/05/2003.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni alla presente ordinanza.



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza del Comune, 1 - 07015 - PADRIA (SS) - tel. 079/807018 - fax 079/807323 - C.F./P.IVA 00297880908

INFORMA CHE: a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione

Dalla Residenza Municipale in Padria, addì 9 Maggio 2014

IL SINDACO

Sig. Antonio Sale

